

Comune di Salcedo Provincia di Vicenza	
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI	
OGGETTO:	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA DI TERRENO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE". INTEGRAZIONI E MODIFICHE A SEGUITO SUBENTRO DELLA SOCIETA' GALATA SPA A WIND TELECOMUNICAZIONI SPA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI SALCEDO E LA SOCIETA' WIND PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA CON APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE";

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

- il Comune di Salcedo è proprietario del terreno catastalmente individuato al fog. 4° mappale numero 907 sul quale risulta essere stato eretto un impianto radiobase (apparati outdoor e struttura di sostegno delle antenne ricetrasmittenti);
- con deliberazione di G.C. n° 06 in data 01.03.2012 sono stati recepiti gli accordi con la società Ericsson Telecomunicazioni SpA successivamente perfezionati in data 11.05.2012 con la stipula della relativa convenzione;
- Ericsson Telecomunicazioni SpA ha successivamente ceduto in data 30.06.2013 il contratto a Wind Telecomunicazioni SpA, che, successivamente, con nota datata 16.06.2014 e pervenuta a prot. com.le n° 1161/14, ha segnalato la necessità di ricontrattualizzare l'originaria obbligazione (identificativo: Codice contratto VI259);
- con deliberazione di G.C. n° 27 del 16.09.2014 l'Ente comunale ha confermato la volontà di procedere alla novazione contrattuale del rapporto in essere già sottoscritto l' 11.05.2012, approvandone la bozza di "Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo e la Società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazione";
- Wind Telecomunicazioni SpA con propria nota datata 26.02.2015, pervenuta al prot. com.le n° 0540/15 in data 17.03.2015, ha comunicato di aver trasferito dal 18.02.2015 a Galata S.p.A. il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, ivi compreso il contratto sottoscritto e sopra citato, per il quale la stessa subentrante assumeva tutte le obbligazioni;

ATTESO che la novazione contrattuale di cui alla deliberazione di G.C. n° 27/2014 non è stata perfezionata con la sottoscrizione tra Wind e Comune prima della data di cessione del ramo d'azienda e che a fronte delle variazioni nel frattempo susseguitesì appare opportuno procedere all'aggiornamento della bozza di "integrazione e modifica della convenzione" già approvata con la succitata deliberazione, e che si allega sub lett. A) al presente provvedimento, per procedere, quindi, alla successiva formalizzazione dell'operazione;

DATO ATTO che la stipula sarà effettuata con la società GALATA S.p.A. che è subentrata a tutti gli effetti nelle obbligazioni derivanti dal contratto già in capo a Wind Telecomunicazioni SpA in forza di rogito del not. Atlante repertorio n° 49870, raccolta 24634, stipulato in data 18.02.2015;

VISTA l'esigenza di completare l'operazione nel più breve tempo possibile anche in relazione alla necessità di rispettare le scadenze originariamente concordate sotto il profilo economico (pagamenti del canone con rate semestrali);

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.12/2014 in data 17/12/2014 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la società Galata SpA in forza del trasferimento avvenuto con rogito in data 18.02.2015 n° 49870 racc. 24634 Not. N. Atlante in Roma, ha assunto tutte le obbligazioni derivanti dal contratto originario (sito identificato dal codice VI259) e già in capo alla stessa Wind Telecomunicazioni SpA;
- 2) di dare atto che le integrazioni e modifiche da apportarsi al contratto originario così come approvate con la deliberazione di G.C. n° 27 del 16.09.2014 vengono aggiornate, per effetto del subentro della società Galata SpA, così come risulta nella nuova bozza denominata "Integrazione e modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Salcedo e la società Wind per la concessione in uso di area con apparati di telecomunicazione" che si allega sub lett. A) al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che per effetto della variazione del soggetto contraente, il canone di locazione (euro 4.000,00 annui), secondo le modalità convenute e precedentemente approvate dalla G.C., sarà corrisposto per il corrente anno 2015 da Wind Telecomunicazioni SpA fino alla data di stipula della "convenzione", e, dalla società Galata SpA dalla data di stipula della "convenzione" e fino alla sua scadenza ordinaria;
- 4) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 183 – comma 9 – del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- 5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL'AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

.....

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa.

Eventuali annotazioni:

Salcedo, 29.05.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.103...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.

Lì 05 GIU. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 GIU. 2015_____
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

Scrittura privata autenticata

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI SALCEDO E LA SOCIETA' WIND PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA CON APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'Agenzia delle Entrate, l'anno, addì del mese di, tra:

il COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo, (VI), via Roma, n° 4/c, codice fiscale 84002530248 e P. Iva 00603780248, rappresentato in questo atto dal geom. Maurizio Covolo in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salcedo, ai sensi degli artt. 107, comma 3, lettera c) e 109, secondo comma, del Dlgs. 267/2000 e successive modificazioni, nonché dell'art. 11 del regolamento di Organizzazione degli Uffici, nato a Thiene (VI) il 03.01.1957, c.f. CVLMRZ57A03L157G e domiciliato per la carica in Salcedo (VI), via Roma, n° 4/c, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Salcedo che rappresenta, ed in seguito indicato come "Concedente";

e

la società GALATA S.p.A., con sede legale in Roma via Carlo Veneziani, 56/L, Cap 00148, capitale sociale Euro 1.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Dr. Paolo Paglione, nato a Roma, il 30.09.1965, C.F. PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la Società, che agisce in virtù dei poteri conferiti, giusta procura n. 3486 in data 13.03.2015 del Dr. Vincenzo Ferrara, Notaio in Roma, in seguito denominata anche "Galata" o "Concessionario";

(nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE

a) in data 11.05.2012 il Comune di Salcedo ha stipulato con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. una concessione registrata all'Agenzia delle Entrate in data 23.05.2012 al numero 2 Serie 2, avente ad oggetto la concessione in uso di porzione di terreno sita in Comune di Salcedo (VI) Via Castellaro in prossimità del cimitero comunale, identificata al N.C.T. di Salcedo (VI) al foglio 4 m.n. 907;

b) in data 30.06.2013 Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto la convenzione a Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

c) Wind Telecomunicazioni in data 18.02.2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;

d) le Parti intendono modificare e/o integrare con il presente atto, il contenuto di alcuni articoli di seguito identificati;

e) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Oggetto del presente atto è la modifica dei seguenti articoli:

- Art. 1 (Oggetto)
- Art. 2 (Durata)
- Art. 4 (Canoni)
- Art. 9 (Domicili contrattuali)

L'articolo 1 (Oggetto) viene sostituito dal seguente:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Salcedo, nella sua qualità di proprietario, concede in uso al Concessionario, che accetta, per sé ed aventi causa, porzione di terreno (area nuda) di circa mq. 30 (trenta), sita in Comune di Salcedo (VI), in via Castellaro in prossimità del cimitero comunale, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Salcedo, al foglio n. 4, particella n. 907, qualità Sem. Arbor., classe 3, reddito domenicale €. 3,75, reddito agrario €. 2,06, il tutto come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Comune concede altresì al Concessionario l'utilizzazione e l'occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario all'installazione e al funzionamento dell'impianto.

L'immobile locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato all'art. 3 della Concessione di cui in premessa a).

Il Comune garantisce al Concessionario l'accesso, in ogni momento e senza restrizione, all'immobile concesso da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie per ogni necessità di manutenzione e servizio.

Il Comune conferma di essere nella piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione della fruizione della porzione concessa.

Il Comune si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata autenticata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell'immobile di cui alla presente convenzione, fermi restando i diritti del Concessionario di cui all'Art. 6 della Concessione di cui in premessa a).

Il Comune garantisce che fornirà al Concessionario tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 2 (Durata) viene sostituito dal seguente:

ART. 2 – DURATA

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal al

La Concessione, per volontà delle parti, potrà essere rinnovata alla scadenza del periodo suindicato per un uguale periodo esclusivamente previa deliberazione: è escluso il rinnovo tacito per disposizione di legge per le Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda la disdetta del Concedente, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che il Concessionario collocherà nell'immobile oggetto della presente Concessione e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire al Concessionario con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'articolo 4 (Canoni) viene sostituito dal seguente:

ART. 4 – CANONI

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese di riferimento, con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Marostica (VI), sul conto corrente bancario IBAN IT37T0557260501T20990000002, intestato al Comune di Salcedo.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità della presente Concessione.

Il Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi trenta giorni di ritardo e dal trentunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla Legge 392/1978, all'art. 9) che gli oneri siano interamente a carico del Concedente dell'immobile.

L'articolo 9 (Domicili contrattuali) viene sostituito dal seguente:

ART. 9 – DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio:

il Concedente: in via Roma, n° 4/c – 36040 Salcedo (VI);

il Concessionario: in via Veneziani, n° 56 L – 00148 Roma.

La concessione di cui in premessa a) va inoltre integrata con l'inserimento dei seguenti articoli:

ART. 12 – RISERVATEZZA

Il Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento della presente Concessione.

Il Concedente sarà ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

Il Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione della presente Concessione, le informazioni riservate di cui alla Concessione stessa.

Gli obblighi di riservatezza saranno per il Concedente vincolanti per tutta la durata della presente Concessione salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa, mantenendo fermi ed impregiudicate tutte le altre parti contrattuali che non sono state oggetto di modifica con il presente atto.

Ogni modifica od integrazione alla presente Concessione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Elenco allegati:

Numero allegato: Allegato “A” – Titolo allegato: “Planimetria”;

Per il Comune:

Il Concessionario:

Repertorio comunale n°

La sottoscritta Dr.ssa Antonietta Michelini, Segretario Comunale di Salcedo (VI), domiciliata per la carica presso la Sede municipale, autorizzata ad autenticare le sottoscrizioni dei contratti nell’interesse del Comune stesso, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. c) del D. Lgs. n° 267/2000,

ATTESTA

Che i Signori Covolo Maurizio nato a Thiene (VI) il 03.01.1957 e Paglione Paolo, nato a Roma, il 30.09.1965, delle cui identità personali io Segretario sono certo, hanno apposto alla mia presenza le firme poste più sopra.

IL SEGRETARIO COMUNALE: